

DELIBERA N. 599/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SIDIS VISION S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “T9”), PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 8, DELLA DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, commi 2 e 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3, commi 2, 3 e 8;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 26 giugno 2008;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 8 luglio 2011 n. 07/11/DIC/UDIS, notificato in data 11 luglio 2011, con il quale è stata contestata alla società Sidis vision S.p.a., esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “T9”, la violazione del combinato disposto degli articoli 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, commi 2, 3 e 8, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A (prot. n. 16760 del 12 aprile 2011) – per aver trasmesso, durante il telegiornale “TG9”, andato in onda il 5 marzo 2011, immagini salienti e correlate di diverse partite di calcio disputate dalla S.S. Lazio e per aver effettuato, durante il programma di approfondimento sportivo “*Goal di notte*”, andato in onda il 6 marzo 2011, la telecronaca della partita di calcio Lazio - Palermo in diretta, diffondendo altresì immagini correlate della conferenza stampa post-gara di diverse partite pur non avendo acquisito i relativi diritti di trasmissione;

VISTA la memoria difensiva del 3 agosto 2011 (prot. n. 43408 del 19 agosto 2011), in cui si precisa, depositando l’opportuna documentazione, di aver concluso con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in data 30 maggio 2011, un contratto di licenza per l’acquisizione dei diritti audiovisivi relativi alle immagini salienti e correlate nell’ambito del cd Pacchetto “Silver highlights”, per le stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, come stabilito al punto 6.1 del contratto allegato, da esercitarsi su piattaforma digitale terrestre, nel territorio di Lazio e Umbria;

RITENUTO che gli argomenti della società inducono a concludere che siano venuti meno i presupposti per la qualificazione della trasmissione di immagini salienti e correlate quale violazione del decreto legislativo n. 9/2008 e del Regolamento di cui alla delibera n. 405/09/CONS, in considerazione del fatto che, pur non detenendo la società, al momento della violazione, i diritti di licenza per la diffusione delle immagini salienti e correlate, tuttavia il contratto di licenza precisa esplicitamente di ricomprendere “*le due stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012*” (punto 6.1 del contratto), sicché ne consegue che la sottoscrizione dello stesso, pur posteriore alla data della trasmissione contestata, attribuisce alla società i diritti di trasmissione di immagini salienti e correlate anche relative ad eventi sportivi precedenti, valendo, per l’effetto, a sanare le pregresse violazioni;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione limitatamente al combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, commi 2 e 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, tuttavia, che l'acquisto del menzionato Pacchetto non è idoneo a sanare la violazione commessa effettuando la telecronaca della partita Lazio – Palermo nel corso del programma “*Goal di notte*” del 6 marzo 2011;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 8, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni nel corso del programma “*Goal di notte*” del 6 marzo 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomila-duecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), per la violazione contestata, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Sidis Vision s.p.a. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società risulta aver posto in essere attività idonee, anche se solo parzialmente, a elidere le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire il pagamento della sanzione;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la contestata violazione, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per quanto riguarda la contestazione della violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, commi 2 e 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni e

ORDINA

alla società Sidis Vision S.p.a., codice fiscale 07555770580, con sede legale in via Sambuca Pistoiese, 57, 00138 Roma, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "T9", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 8, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 599/11/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed

inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola